



CITTA' DI SALUZZO
(Provincia di Cuneo)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'UTILIZZO
DELL'AREA CAMPER

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 29.9.2016

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione dell'area sosta camper, in seguito citata come "area", sita in Via Matteo Olivero. Disciplina altresì l'uso delle colonnine per l'allaccio dell'elettricità e dell'impianto igienico-sanitario, pertinente alla stessa area camper, atto a raccogliere i residui organici e le acque chiare e nere, raccolti negli appositi impianti interni degli autocaravan e degli autoveicoli circolanti su strada dotati di analoghi impianti.

L'area è interamente pianeggiante collocata in una zona dedicata dalla quale è possibile spostarsi a piedi per raggiungere tutto ciò di cui si può aver bisogno e visitare il centro storico del paese con il suo sistema museale.

E' attrezzata per ospitare fino ad un massimo di 19 (DICIANNOVE) autocaravan contemporaneamente.

Lo spazio, della superficie complessiva di 900 mq circa, è dotato di illuminazione e comprendente delle seguenti attrezzature multifunzione con erogazione del servizio a moneta: una colonnina di erogazione acqua e scarico acque nere, un pozzetto scarico acque grigie, n. 2 colonnine erogazione elettricità con n. 6 prese ciascuna (n. 12 in tutto); è altresì presente un sistema di videosorveglianza.

La giunta comunale definisce annualmente le tariffe per la fruizione dei servizi indicati nel comma precedente.

Articolo 2

L'area di sosta per i camper è disciplinata, oltre che dal presente regolamento, dai seguenti testi normativi:

- Legge 29-3-2001 n. 135 - Riforma della legislazione nazionale del turismo;
- Legge Regione Piemonte 31/8/1979 n. 54 e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche e integrazioni.

La modifica o l'abrogazione dei testi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento di questo regolamento, ai sensi e con le modalità della normativa vigente.

Articolo 3

La sosta all'interno dell'area è permessa solo agli autocaravan (camper) così come definiti dall'art. 54 lett. m) del D. Lgs 285/1992: "*veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente*" ed a veicoli con roulotte (non è permesso l'abbandono della roulotte senza veicolo trainante). Non sono permessi altri sistemi di campeggio (tende, verande ecc.). I trasgressori saranno immediatamente sanzionati ai sensi del successivo articolo 12 ed allontanati. L'area di sosta viene istituita con ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7 comma 1, lettera h) del D.Lgs. 285/1992.

Articolo 4

Il presente articolo disciplina la gestione dell'area e dei servizi erogati presso di essa, i quali, per tipologia e per dimensione anche economica, non rientrano nella disciplina dell'art. 113 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i..

L'area ed i servizi oggetto del presente regolamento possono essere gestiti:

- direttamente dal Comune;
- tramite affidamento ad associazioni locali che operano per la promozione socio-culturale, turistica e sportiva, secondo lo spirito e gli intenti che hanno favorito la realizzazione della struttura;

- tramite affidamento a terzi, qualora ne ricorrano i presupposti di economicità, efficienza ed efficacia, previo espletamento del procedimento ad evidenza pubblica e nel rispetto delle normative in vigore.

Gli eventuali rapporti di collaborazione con le associazioni locali saranno disciplinati mediante apposita convenzione da approvare con atto di Giunta comunale.

Le modalità di gestione ed accesso, anche per garantire il rispetto degli eventuali adempimenti di legge, e le tariffe per l'utilizzo dell'area sosta e dei relativi servizi, vengono stabilite dalla Giunta comunale con proprio atto.

Articolo 5

La sosta degli autocaravan è consentita per un periodo di tempo non superiore alle 48 ore dal momento dell'insediamento. La violazione di quanto disposto dal presente articolo comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dal successivo articolo 12 e l'allontanamento dall'area camper.

Articolo 6

La sosta degli autocaravan è consentita solo nelle apposite piazzole.

È vietato sostare in prossimità dell'accesso all'area, in modo da rendere difficoltosa la manovra di ingresso e uscita. È infine vietato sostare nei pressi degli impianti dell'area camper, in modo da ostacolare le manovre delle autocaravan per l'approvvigionamento idrico, elettrico e per lo svuotamento delle acque chiare e nere.

Articolo 7

È permesso applicare all'apposita presa d'acqua presente all'interno dell'area tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi degli autocaravan purché le suddette tubazioni siano applicate per il tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione delle persone e mezzi né minacciare l'incolumità e sicurezza.

È consentita l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico-sanitario ed alimentari. È altresì vietato il lavaggio del veicolo o degli organi motore dello stesso.

Il rubinetto della presa idrica deve rimanere aperto solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di approvvigionamento idrico.

Articolo 8

All'interno dell'area è assolutamente vietato: accendere fuochi a diretto contatto con il terreno, scavare buche, anche di piccole dimensioni, lavare veicoli, accendere generatori di corrente, lavare presso il punto acqua verdura, stoviglie e tutto quello extra scopi igienico sanitari, staccare la roulotte dal veicolo trainante, ostruire con veicoli, od altro, gli spazi riservati alla fermata e sosta dei veicoli di persone disabili nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento di barriere architettoniche, sradicare erba, danneggiare alberi, asportare materiali e oggetti di proprietà comunale, giocare con palloni o oggetti da lancio.

È altresì vietata: la circolazione di cani privi di guinzaglio o museruola, il lavaggio e lo stendimento dei panni fuori dai mezzi, il transito e la sosta di veicoli a motore diversi da quelli previsti dal precedente art. 3, la sosta prolungata dei veicoli con il motore acceso.

Sono assolutamente vietate tutte le attività rumorose in contrasto con la quiete pubblica e privata, nel rispetto delle vigenti normative di riferimento, come a titolo meramente esemplificativo e non

esaustivo tenere radio, televisori o diffusori accesi ad alto volume o comunque ad un volume che possa disturbare il vicino più immediato, o effettuare schiamazzi diurni o notturni.

In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno dovrà provvedere alla riparazione dello stesso a proprie spese.

Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente.

I menzionati divieti sono da intendersi contemperati con le specifiche competenze sindacali, nel rispetto dello Statuto, della vigente normativa e dei regolamenti comunali di polizia urbana e rurale.

Articolo 9

L'accesso degli autocaravan all'area camper è gratuito.

Nel caso di affidamento in concessione a terzi, ai sensi dell'art. 4, potranno essere stabilite delle tariffe di sosta, al fine di assicurare l'equilibrio della gestione.

L'accesso all'area sosta è comunque consentito anche a coloro che vogliano usufruire esclusivamente dei servizi di scarico delle acque reflue e carico acqua potabile, servizi igienici e quant'altro, per il tempo strettamente necessario, senza sostare all'interno dell'area.

L'area sosta è aperta tutto l'anno salvo casi di forza maggiore ed eventuali periodi per manutenzione e pulizia.

Il Comune non risponde di eventuali danni e furti subiti all'interno dell'area.

Articolo 10

Ai sensi dell'art 185, commi 4 e 5, del D.lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.

La violazione di quanto disposto nel precedente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 185, comma 6 del D.lgs. 285/1992.

Articolo 11

L'impianto di smaltimento igienico-sanitario, di cui all'art.378 del DPR 495/1992, costituisce pertinenza dell'area camper.

I conducenti degli autocaravan devono provvedere alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico sanitario subito dopo l'uso.

È vietato lo scarico di qualsiasi materiale, liquido o solido, che non sia quello indicato dall'art. 10 comma 1 del presente regolamento.

Articolo 12

Fatte salve le competenze del Sindaco, l'applicazione delle leggi penali, civili ed amministrative e la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme del regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di €. 25 ad un massimo di €. 150,00.

Qualora l'infrazione commessa abbia arrecato danni a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta ovvero in misura ordinaria a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce in alcun modo risarcimento del danno che sarà valutato in altra sede ai sensi delle disposizioni vigenti.

Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi sono svolte in via principale dalla Polizia Municipale ferma restando la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della L. n. 689/81.

L'irrogazione delle relative sanzioni per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate, è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i, opportunamente integrate dalle norme del Regolamento Comunale.

Articolo 13

Il pagamento delle sanzioni amministrative, previste dal precedente art. 12, deve avvenire nei modi e nei tempi previsti dall'art. 16 della Legge 689/81. In caso di contestazione gli interessati possono presentare ricorso entro 30 giorni dalla contestazione e/o dalla notificazione all'Autorità competente Comunale ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81.

I proventi delle sanzioni spettano al Comune.

Articolo 14

Le integrazioni e le modifiche di questo regolamento sono possibili secondo quanto disposto dalle leggi, dallo statuto comunale e dai regolamenti.

Articolo 15

L'esecutività del presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.